



## **Architetti e ingegneri: opere di lottizzazione competenza concorrente e alternativa**

*Il consiglio nazionale architetti risponde a provocazioni degli ingegneri nel merito delle competenze in materia di progettazione tecnica delle opere di lottizzazione. Per i giudici la competenza è da ritenersi concorrente e alternativa.*

*Edicola di Archè pubblica le determinazioni del Consiglio Nazionale architetti sulla vicenda.*

*Tale determinazione è intesa come condivisa da questo Ordine e pertanto ne promuove i contenuti, anche a risposta delle casistiche che sono in c.so e che dovessero essere mosse nel prossimo futuro.*



Immagine tratta dal web





Cod. H5A - P2  
Cod. CG - AM / gr

**Circolare n. 7**

Protocollo Generale (Uscita)  
cnappcrn - aoo\_generale

**Prot.: 000078**

**Data: 19/01/2021**

**Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
LORO SEDI**

**Oggetto: Competenze professionali architetti e ingegneri – Progettazione opere urbanizzazione primaria – Sentenza Consiglio di Stato 7587/2020 – Circolare CNI 656/2020 – Rif. Circ. CNAPPC n. 92 del 27.07.2020**

Si rende noto che il contenzioso insorto in tema di competenze professionali e opere di urbanizzazione primaria ha avuto la sua conclusione con la sentenza del Consiglio di Stato 7587/2020.

Il giudice amministrativo non si è purtroppo pronunciato nel merito della questione, risolvendola in via preliminare e dichiarando improcedibile il ricorso di primo grado dinanzi al TAR Latina.

Il CNI, con la recente circolare 656/2020, sostiene che rimangono confermati i principi del TAR Latina e che sarebbe bocciata la tesi della competenza anche degli Architetti sulle opere di urbanizzazione primaria.

Quanto sostenuto dal CNI non considera che, nel momento in cui un giudizio viene definito improcedibile, perdono di efficacia tutti gli atti successivi, tra cui anche la stessa sentenza TAR Lazio, Sezione di Latina, n. 170/2020.

Tralasciando ogni altra valutazione, rimangono fermi e impregiudicati i seguenti principi:

- la sentenza TAR Lazio, Sezione di Latina, 25 maggio 2020 n. 170 non deve ritenersi operante e tale da essere utilizzata come precedente giurisprudenziale;
- le opere di urbanizzazione primaria, se in ambito urbano e connesse ad edifici e necessarie alla utilizzazione degli stessi, rientrano in quanto tali nell'ampia accezione di "opere civili" di cui all'art. 52 del RD 2537/1925 e, quindi, tra le attività professionali che possono essere svolte anche da un architetto;





**CNA**  
**PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10  
00186 Roma | Italia  
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnapp@archiworld.it  
direzione.cnapp@archiworldpec.it  
www.aen.it

- tra architetti e ingegneri, per le opere di urbanizzazione primaria, in difetto di specifica ed esclusiva riserva di legge, sussiste una competenza concorrente e alternativa e le prestazioni predette possono essere eseguite indifferentemente dagli iscritti ad entrambe le professioni.

Nell'invitare alla più ampia condivisione e diffusione della presente, si porgono cordiali saluti.

*Il Consigliere Segretario*  
(arch. Fabrizio Pistolesi)

*Il Presidente*  
(arch. Giuseppe Cappochin)

OAPPC-MN

